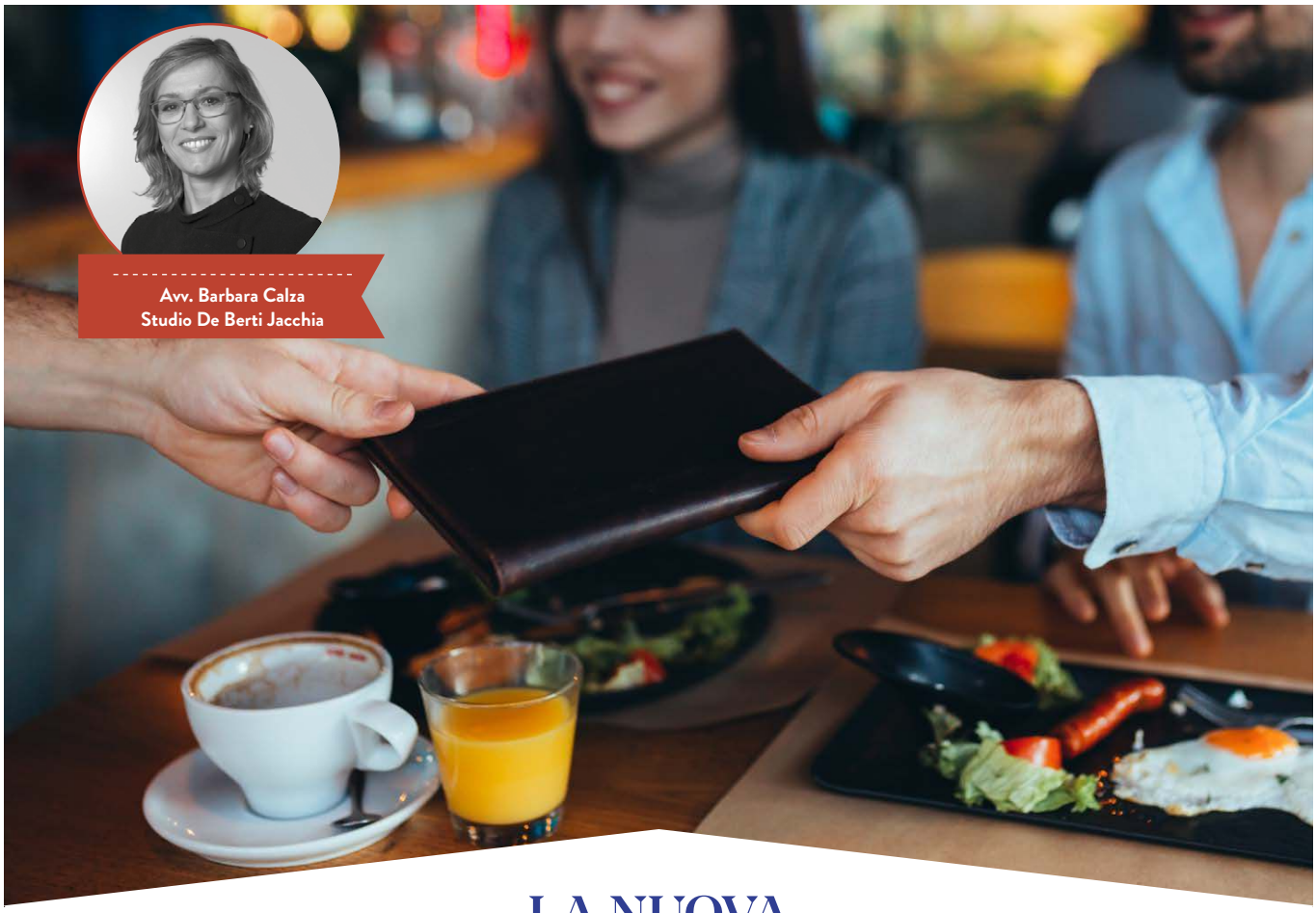

Avv. Barbara Calza
Studio De Berti Jacchia

LA NUOVA Legge di Bilancio

E LA DETASSAZIONE DELLE MANCE

La notizia era nell'aria già con le prime anticipazioni sulla nuova legge di bilancio. Il **Governo** aveva mostrato l'intenzione di introdurre delle regole in materia di tassazione delle mance in alberghi e ristoranti.

Ma andiamo con ordine. Prima di parlare di **tassazione delle mance**, approfondiamo le origini di questa erogazione. La mancia consiste in una somma elargita, oltre a quanto spettante, come ricompensa per il servizio prestato. È stata considerata fino a pochi anni fa un'erogazione liberale, **usata soprattutto nell'ambito della ristorazione** e facchinaggio.

LA **MANCIA** CONSISTE IN UNA **RICOMPENSA** PER IL **SERVIZIO PRESTATO**

L'origine della mancia deriva dal francese *manche*, ossia manica. Si tratta di un'abitudine che si è diffusa in tempi nei quali la servitù non

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

incassava stipendio ma soltanto vitto, alloggio e un vestito nuovo da far durare per un intero anno. Le maniche del vestito erano però le prime a consumarsi per l'usura: ecco perché il padrone versava al servo una "mancia" per consentirgli di acquistare le maniche di ricambio. Secondo altri, invece, l'origine della mancia sarebbe ancora più antica, da far risalire agli antichi romani.

In Europa, Italia compresa, concedere la mancia è a **libera scelta dei clienti**. Per quanto riguarda il nostro paese equivale a una esigua percentuale del conto del ristorante o dell'hotel, per il facchino, per il cameriere o per il personale di pulizia. Nel 2021 la Corte di Cassazione è intervenuta a riguardo, facendo chiarezza, dal **punto di vista fiscale**, in merito a questa elargizione. La vicenda sulla quale la Suprema Corte è stata chiamata a determinarsi aveva messo di fronte l'Agenzia delle Entrate e un capo ricevimento assunto da un hotel 5 stelle lusso della Costa Smeralda.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, gli ingenti importi che il lavoratore era riuscito a racimolare in un solo anno attraverso le mance dei generosi ospiti erano da intendersi come **reddito da lavoro non dichiarato** dal dipendente. Una presa di posizione che aveva portato il dipendente della struttura davanti ai giudici della Commissione tributaria regionale. Il primo grado aveva dato **ragione al lavoratore**: secondo i giudici tributari le mance, da intendersi come regalie, non potevano essere considerate tassabili perché non comprese nel reddito da lavoro dipendente. A motivare la sentenza, la natura aleatoria delle mance e che quest'ultime arrivavano direttamente e spontaneamente dal cliente senza il coinvolgimento del datore di lavoro.

IN **EUROPA**, **ITALIA** COMPRESA, **CONCEDERE** LA **MANCIA** È A **LIBERA SCELTA** DEI **CLIENTI**

LA **SUPREMA CORTE** HA **STABILITO** CHE I **GUADAGNI** DELLE **MANCE CONCORRONO** A DETERMINARE IL **REDDITO**

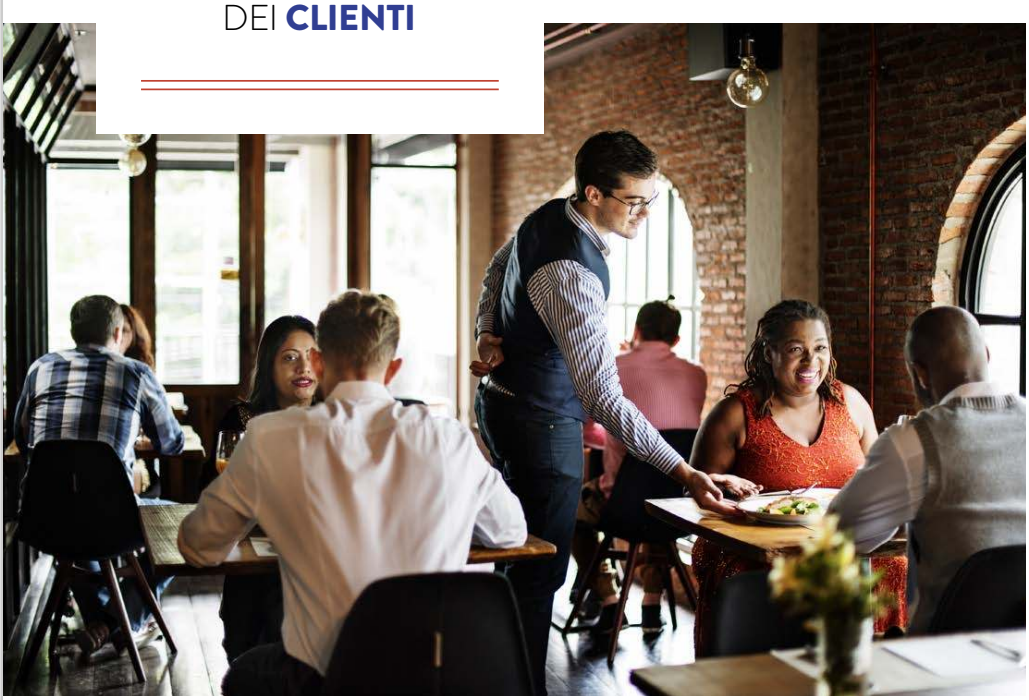

Con la decisione della Corte di Cassazione è stato fatto invece venir meno la natura di regalia delle mance. Anzi, la Suprema Corte si è spinta anche oltre, stabilendo che **i guadagni delle mance** concorrono a determinare il reddito da lavoro, sia ai fini fiscali che contributivi.

Nel testo della sentenza, si legge infatti che "*Le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette*

NORMATIVE

mance, rientrano nell'ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall'articolo 51, primo comma, del Dpr 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione".

Il Governo, quindi, con l'introduzione di una previsione *ad hoc* nella **Legge di Bilancio**, ha quindi previsto una detassazione di queste erogazioni in denaro. È l'articolo 1, commi 58-62, a stabilirlo, nell'ambito della **manovra economica** su lavoro e pensioni. Nello specifico, nel testo della legge di Bilancio (comma 58), si legge: "*Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito*

LA **DETASSAZIONE RIGUARDA** ANCHE LE **SOMME** CHE I **CLIENTI DESTINANO** ATTRAVERSO I **MEZZI** DI **PAGAMENTO ELETTRONICI**

delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto".

Il comma 62, precisa poi che "*Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000*".

La detassazione riguarda infine anche le somme che i clienti destinano attraverso i **mezzi di pagamento elettronici**.

In particolare, il provvedimento ha quindi l'utilità di chiarire una volta per tutte che le mance sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente , sia a scopi fiscali che a fini contributivi.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato